

Il Direttore Generale

Roma, 8 luglio 2015
Prot. n. 1279

Chiarissimo Professore,

ho avuto modo di apprezzare i contenuti della Sua Audizione in Senato del primo luglio u.s. sul disegno di legge in tema di orari degli esercizi commerciali ed, in particolare, le Sue considerazioni sull'articolo 3 del Disegno di legge.

Non posso non concordare che la previsione di orari di chiusura serale di pubblici esercizi debba essere fortemente limitata a casi specifici ed effettuata in ristretti limiti temporali per i riflessi che tali provvedimenti possono avere in tema di concorrenza poiché la clientela che vuole fare tardi ha, al giorno d'oggi, la possibilità di spostarsi in altre zone o in altri comuni ove non vigono simili divieti.

Da tenere presente che eventuali limitazioni di orario in zone a forte vocazione turistica causano spostamenti del turismo addirittura verso altri paesi.

Nel nostro ordinamento esistono già norme che vietano la vendita di alcolici dopo le ore 24.00 e la somministrazione dopo le ore 3.00.

Ciò premesso, desidero segnalare alla attenzione della Autorità che Ella presiede il caso emblematico del comune di Ferrara che nel 2010 ha emanato un regolamento (allegato n. 1) che impone la chiusura dei Pubblici Esercizi alla 12,30 e che sostiene che lo stesso sia in vigore anche successivamente alla entrata in vigore dell'art. 31 della legge Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.) (allegato n. 2, punto 6)

Al riguardo mi permetto di richiedere alla Autorità che Ella presiede un intervento sulla Amministrazione comunale di Ferrara affinché faccia cessare una condotta chiaramente antigiuridica e lesiva della concorrenza.

Voglia gradire i miei migliori saluti.



Marcello Fiore

Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella
Presidente
Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
Roma



COMUNE DI FERRARA

**DISCIPLINA COMUNALE DELL' ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE:
PROCEDIMENTI,
PICCOLI TRATTENIMENTI, ORARI.**

INDICE

Premessa

CAPO I: Procedimenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

- Art. 1 S.C.I.A.
- Art. 2 Procedimento
- Art. 3 Comunicazione di avvio procedimento di atti sfavorevoli

CAPO II: Disposizioni ed indirizzi in tema di orari

- Art. 4 Zonizzazione oraria
- Art. 4 bis Orari degli esercizi di somministrazione
- Art. 4 ter Deroghe agli orari degli esercizi di somministrazione
- Art. 5 Orari delle "distese tavoli"
- Art. 6 Piccoli trattenimenti accessori: definizione e orari
- Art. 6 bis Orari di somministrazione in p.e. inseriti in attività prevalenti

Capo III Indicazioni operative a tutela degli abitanti delle aree limitrofe

- Art. 7 Divieti
- Art. 8 Obblighi

Capo IV Norme finali e disposizioni transitorie

- Art. 9 Provvedimenti coattivi
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Norma transitoria
- Art. 12 Tavolo di monitoraggio
- Art. 13 Rivalutazione e revisione del Regolamento
- Art. 14 Permanenza "tavolo di monitoraggio"

CAPO I

Procedimenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 1

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività di seguito denominata S.C.I.A. - ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni:

- la nuova apertura di un esercizio pubblico di somministrazione;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettua negli esercizi e nei casi elencati all'art. 4, punto 5, lettere a, b, c, e, f, g, i) della Legge Regionale n. 14/2003;
- l'ampliamento, il trasferimento di sede e la riduzione della superficie di somministrazione, anche su area privata, degli esercizi di cui all'Art. 8, commi 1 e 4, della L.R. 14/2003;
- il subingresso in attività esistenti.

2. Sono da considerarsi attività non aperte al pubblico (pertanto rientranti nella lettera f) dell'art. 4 della Legge Regionale n. 14/03), le mense ospedaliere, le case di cura, le case per esercizi spirituali, gli asili infantili, le scuole, le case di riposo, le caserme, gli stabilimenti delle forze dell'ordine, le strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati (e altre simili strutture di accoglienza o sostegno), purchè la somministrazione sia svolta in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa;

Art. 2

Procedimento

1. In tutti i casi sopra descritti, le rispettive S.C.I.A. debbono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il procedimento amministrativo relativo alle predette S.C.I.A. viene regolato come previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, così come riformulato dall'art. 49 – comma 4 bis – del D.L. n. 78 del 31.05.10 convertito in legge n. 122 del 30.07.2011 e dalle norme sullo Sportello Unico.

2. Resta salva la necessità del rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 8 – comma 3 – della Legge Regionale n. 14/03 che, salvo diverse prescrizioni previste negli atti di adozione dei criteri di programmazione, sono presupposti, oltre ai requisiti morali e professionali, per le S.C.I.A.

3. Ai fini del controllo, i titolari dovranno tenere a disposizione degli organi di vigilanza le autorizzazioni, le S.C.I.A. presentate e tutte le comunicazioni ad esse concernenti successivamente presentate e ricevute da parte degli uffici comunali.

Art. 3

Comunicazione di avvio procedimento di atti sfavorevoli

1. Il procedimento volto alla revoca, annullamento, decadenza, sospensione, diniego o comunque atto interdittivo o limitativo dell'esercizio dell'attività, è preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tali procedimenti hanno un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione (salvi i casi previsti dalla legge); è fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di modificare tale termine.

CAPO II .

Disposizioni ed indirizzi in materia di orari

Art. 4

Zonizzazione oraria

1. Al fine di definire gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione e per il mantenimento di buone condizioni di vivibilità delle aree residenziali, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 – comma 2 - della Legge Regionale Emilia Romagna n. 14/2003, il territorio del Comune di Ferrara viene ripartito nelle seguenti zone:

- zona all'interno del perimetro Via Ripagrande, Corso Isonzo, V.le Cavour, Corso della Giovecca, Via U. Bassi, Via Madama, Via Borgovado, Via C. Mayr: quest'ultima, nel tratto interessato, è assoggettata alle disposizioni riguardanti l'interno del perimetro
- altre aree del territorio comunale, fuori dal perimetro

Art. 4 bis

Orari degli esercizi di somministrazione

1. L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di cui all'art. 4, L.R. n. 14/2003 è rimesso alla libera determinazione dell'esercente, il quale deve garantire un monte orario giornaliero minimo di apertura di 4 ore.

2. Per il mantenimento di buone condizioni di vivibilità delle aree residenziali, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 – comma 2 - della Legge Regionale Emilia Romagna n. 14/2003, vengono fissate le seguenti fasce di chiusura obbligatoria dei pubblici esercizi, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone del territorio comunale:

- **nel perimetro**
- è obbligatoria la chiusura
- dalle ore 0,30 alle ore 5,00 tutte le serate
- dalle ore 1,30 alle 5,00 nelle serate di venerdì e sabato
- **fuori dal perimetro**
- è obbligatoria la chiusura
- dalle ore 1,00 alle ore 5.00 tutte le serate
- dalle ore 2,00 alle ore 5,00 nelle serate di venerdì e sabato

3. Gli orari di apertura prescelti vanno preventivamente comunicati (in modo univoco) al Comune ed alla clientela; la loro osservanza è obbligatoria.

4. In caso di subentro, qualora l'orario già adottato dal precedente titolare sia ritenuto idoneo, non è necessaria alcuna comunicazione. In tutti i casi di variazione dell'orario è sufficiente una comunicazione.

5. Deve essere comunicata, con le stesse modalità di cui sopra, anche l'eventuale giornata (o le eventuali giornate) di riposo settimanale.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che le giornate di chiusura settimanale riducano inaccettabilmente il servizio all'utenza (es: una zona abbastanza ampia risulta sguarnita) potrà effettuare interventi volti alla mediazione degli interessi coinvolti.

7. Qualora non si raggiunga un accordo l'Amministrazione potrà adottare d'imperio una turnazione tra gli esercizi interessati.

Art. 4 ter
Deroghe agli orari degli esercizi di somministrazione

1. E' possibile accedere, in deroga ai limiti di orario delle attività di somministrazione, di cui all'art. 4 bis, alle sotto specificate fasce di chiusura obbligatoria, previo rilascio di autorizzazione; la predetta autorizzazione verrà rilasciata entro il termine di 90 giorni, su richiesta degli esercenti interessati, in base ai seguenti criteri:

2. Nel perimetro è possibile accedere previa autorizzazione, in deroga a quanto stabilito all'art. 4 bis, alle seguenti fasce di chiusura obbligatoria:

A. dalle ore 1,30 alle ore 5,00 tutte le serate e dalle ore 2,00 alle ore 5,00 per le serate di mercoledì, venerdì e sabato - qualora il locale si trovi in una delle seguenti condizioni, alternativamente:

- svolge attività di ristorante o pizzeria, sulla base di quanto previsto all'art.151 n.1 del vigente regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Ferrara;
- sia ubicato in una zona che - nel raggio di 50 metri dall'ingresso del locale e ai piani superiori dell'edificio in cui il medesimo ha sede - sia priva di residenti.

B. dalle ore 1,30 alle ore 5,00 tutte le serate e dalle ore 2,00 alle ore 5,00 nella serata del mercoledì, venerdì e sabato qualora l'attività di somministrazione non rientri nella tipologia prevista all'art. 151 n. 1 del vigente regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Ferrara, purchè:

- in possesso dell'autorizzazione acustica, ai sensi dell'art. 127 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità e non sussistano a carico del gestore e per il locale oggetto della richiesta accertamenti relativi alle violazioni citate al punto 6) del presente articolo, nei 36 mesi antecedenti la richiesta stessa;

oppure:

- qualora si tratti di nuovo locale o siano decorsi i termini di cui al punto 6) del presente articolo, sia in possesso dell'autorizzazione acustica ai sensi dell'art. 127 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Ferrara e risulti in servizio presso il locale, personale addetto ai servizi di controllo, ai sensi del DM 6/10/2009; ciascun locale potrà convenzionarsi con altri limitrofi per l'utilizzo del servizio di vigilanza.

3. fuori dal PERIMETRO, è possibile accedere previa autorizzazione alla seguente fascia oraria: dalle ore 2,00 alle ore 5,00 in tutte le serate qualora il pubblico esercizio si trovi in una delle condizioni di cui alla lettera A) oppure B del punto 2.

4. fuori dal PERIMETRO, è possibile accedere previa autorizzazione alla seguente fascia oraria: dalle ore 3,00 alle ore 5,00 nelle serate del mercoledì, venerdì e sabato qualora il pubblico esercizio possieda i requisiti di cui alla lettera A) oppure B) del punto 2.

4bis. Nel caso in cui un locale di cui alla lettera A (ristorante o pizzeria) sia ubicato in una zona priva di residenti nel raggio di 100 metri dall'ingresso del locale (oltre che ai piani superiori dell'edificio in cui è situato) potrà accedere alla deroga oraria di apertura fino alle ore 5.00 del giorno successivo, purchè la riapertura del locale abbia luogo non prima delle ore 6,00.

5. In tutti i casi sopra riportati, l'autorizzazione in deroga sarà revocata nel caso in cui venga modificata la condizione o una delle condizioni, sulla base della quale o delle quali era stata concessa.

6. L'autorizzazione in deroga viene negata qualora sussistano a carico del gestore, e per il locale oggetto della richiesta di deroga, nei 12 mesi precedenti la richiesta di autorizzazione stessa, accertamenti relativi a violazioni agli artt. 689, 659, 650, 666, c.p., a norme in materia di rumore e inquinamento acustico, a disposizioni previste per la tutela degli abitanti in prossimità dei locali, riscontrabili agli atti d'ufficio.

7. In caso di subentro nella gestione di un locale che abbia ottenuto deroga oraria, fatta salva l'ipotesi prevista al punto 5 del presente articolo, il subentrante potrà usufruirne per un periodo di 30 giorni; al termine, se non saranno intervenuti esposti od accertamenti, la protrazione oraria sarà confermata formalmente a tempo indeterminato; in caso contrario decadrà dal diritto di ottenere deroghe e non potrà ripresentare istanza per un anno.

8. In caso di apertura di nuovi esercizi o trasferimento in altro luogo delle autorizzazioni esistenti, non saranno concesse deroghe all'orario per 60 giorni: solo in seguito, una volta verificati i presupposti e qualora non vi siano esposti o accertamenti sanzionatori, la deroga sarà concessa.

9. Anticipazione dell'orario di apertura: su richiesta dell'interessato, in presenza di motivazioni legate alla tipologia dell'attività o a peculiarità della zona in cui è situato il locale, può essere autorizzata l'anticipazione dell'orario di apertura dell'esercizio.

10. E' fatta salva per il Sindaco la possibilità di:

- prevedere deroghe generalizzate in occasione di festività come ad esempio il Capodanno, il Carnevale o in occasione di eventi come il Buskers Festival, Palio, etc..;
- prevedere deroghe per determinati periodi e in zone delimitate in occasione di feste, fiere o sagre.

Art. 5 Orari delle distese tavoli

1. Le "distese tavoli" esterne ai pubblici esercizi possono accogliere gli avventori negli stessi orari consentiti all'interno dei locali.

Art. 6 Piccoli trattenimenti musicali accessori

1. Sono da considerarsi piccoli trattenimenti musicali accessori, pertanto non necessitano di autorizzazione di pubblico spettacolo (artt. 68, 80 TULPS), quelli che, oltre a rispettare e possedere tutte le caratteristiche indicate all'art. 12 - comma 2 - della Legge Regionale n. 14/03 e art. 8 Delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 23/11/2009, offrono musica che, accompagnando l'attività di consumazione della clientela, svolge una funzione di complemento alla stessa e si svolgono internamente al locale. I piccoli trattenimenti musicali accessori devono essere effettuati con il locale a porte chiuse.

2. Per esservi piccolo trattenimento musicale accessorio è inoltre necessario che il locale di somministrazione rimanga identico (senza trasformazioni logistiche) sia in presenza, che in assenza dello stesso. Non debbono esservi strutture particolari (pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie, consolle per DJ, consolle per karaoke o similari) non deve essere destinato in tutto o in parte uno spazio ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o trattenimento.

3. Per quanto riguarda il conteggio del numero massimo di 100 persone (oltre il quale il piccolo trattenimento si trasforma in Pubblico Spettacolo) vanno considerate anche le persone che stazionano in area cortiliva del pubblico esercizio.

4. Non è piccolo trattenimento musicale accessorio bensì rientra nel concetto di “pubblico spettacolo” quello che viene pubblicizzato come attrazione specifica e preponderante rispetto all’attività di somministrazione, (es. indicazione del complesso musicale, del DJ, dell’artista).

5. Il piccolo trattenimento musicale accessorio e l’uso di impianti della diffusione sonora, dopo le ore 23.00, nel perimetro e dopo le ore 24,00 al di fuori dello stesso, fa ricadere l’attività nel disposto dell’art. 127 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità (autorizzazione acustica).

6. Il piccolo trattenimento musicale accessorio non può mai essere considerato temporaneo, in quanto espressione dell’attività imprenditoriale accessoria a quella prevalente e continuativa del titolare dell’attività di somministrazione e, pertanto, non può giovare delle deroghe previste dalla normativa sull’inquinamento acustico; il titolare del locale mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all’attività del piccolo trattenimento musicale accessorio.

7. Gli spettacoli che non hanno le caratteristiche descritte del piccolo trattenimento musicale accessorio (compresi gli orari da rispettare) e che vengono organizzati all’interno o all’esterno dei locali di somministrazione (attività musicali all’aperto e/o al chiuso) dall’esercente, saranno assoggettati a tutte le norme in materia di pubblico spettacolo in particolare a quelle del T.U.L.P.S. ed a quelle che regolamentano le emissioni acustiche in manifestazioni temporanee.

Art. 6 bis

Orari di somministrazione in pp. ee. inseriti in attività prevalenti

1. L’attività di somministrazione effettuata ai sensi dell’art. 4 - comma 5 - della L. R. n. 14/2003 segue gli orari dell’attività prevalente di altro genere.

CAPO III

Indicazioni operative a tutela degli abitanti delle aree limitrofe

Art. 7

Divieti

1. Al fine di garantire la sicurezza dell’abitato, l’igiene del suolo, la quiete pubblica e per tutelare i residenti in prossimità delle attività di somministrazione da comportamenti riprovevoli è vietato agli esercenti degli esercizi pubblici di somministrazione:

- a) vendere per asporto bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro dalle ore 20,00 di ogni serata;
- b) nel perimetro, nell’ultima ora di apertura del locale, per la parte eccedente le ore 24.00 - è ammessa la somministrazione solo all’interno del locale medesimo ed è vietato somministrare e consentire il consumo di bevande in ogni diversa area all’esterno del locale, compresa la distesa autorizzata. Per consenso al consumo, si intende: la fornitura da parte del gestore di bevande a clienti che le asportino e le consumino al di fuori dell’area autorizzata.

Art. 8

Obblighi

1. Durante gli orari in cui è consentita la somministrazione debbono essere sempre adottate da parte dell’esercente tutte le misure necessarie a contenere la rumorosità della clientela all’interno del locale impegnandosi, personalmente o tramite terzi, affinché all’esterno del locale, si evitino situazioni di affollamento, rumore ed ostacolo alla viabilità dovuto proprio alla presenza di avventori.

2. L'esercente deve provvedere alla pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio per un raggio di 10 m dalla soglia dello stesso ed entro 30 minuti dalla chiusura.

3. Qualora il locale disponga di "distesa" autorizzata l'esercente deve effettuare la somministrazione ai soli clienti che stazionano ai tavoli: a tal fine è pertanto obbligatorio che le aree esterne riservate siano chiaramente identificate ed attrezzate e che le mensole esterne al locale affisse ai muri al servizio del pubblico, anche se collocate su area privata, siano autorizzate.

4. Nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli sedie e quant'altro serva allo stazionamento della clientela, debbono essere ritirati all'interno del locale o, comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone che, specie durante le ore notturne, può turbare la quiete pubblica.

5. È fatta salva l'osservanza di tutte le norme, anche contrattuali, in materia di personale dipendente.

6. L'Amministrazione promuove l'adozione di codici di autoregolamentazione adottati dagli esercenti, convenzioni con i residenti, ed alla stessa resi noti.

CAPO IV **Norme finali e disposizioni transitorie**

Art. 9 **Provvedimenti coattivi**

1. A fronte dell'accertata violazione - per due volte nell'anno solare - di norme, disposizioni e prescrizioni imposte anche dal presente Regolamento in materia di orari, di rumore e di tutela degli abitanti delle aree limitrofe, il Sindaco riduce l'orario di apertura del pubblico esercizio nonché l'orario del piccolo trattenimento musicale accessorio e/o della distesa tavoli per un anno solare. Al successivo ripetersi di una delle infrazioni di cui sopra, la riduzione diviene definitiva.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 10 T.U.L.P.S., degli artt. 17 ter e quater. T.U.L.P.S., dell'art. 666 C.P. e dell'art. 15 L.R. n. 14/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l'accertata violazione a norme e prescrizioni in materia di rumore, alle norme relative agli orari di chiusura e l'accertato mancato rispetto dei divieti ed obblighi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, comporta la sospensione dell'attività fino a giorni sette; l'accertata violazione al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 comporta la sospensione dell'attività fino a giorni quindici.

3. E' fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione alimenti e bevande nonché l'applicazione delle sanzioni previste da altre normative in materia.

Art. 10 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 19 della L.R. n. 14/03, visto quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 6/2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale):

- a) le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento ed alle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 924;
- b) la mancata esibizione agli organi di vigilanza dei titoli autorizzatori, delle S.C.I.A. e/o dei documenti necessari per lo svolgimento dell'intrattenimento di cui all'art. 6 ed il mancato rispetto

del termine previsto dall'art. 4bis, punto 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 150.

Art. 11 **Norma transitoria**

1. Anche chi già effettua, all'entrata in vigore del presente regolamento, nel proprio locale piccoli trattenimenti musicali accessori impianti in genere per la diffusione sonora di cui all'art. 6 del presente regolamento, deve ottemperare a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rumore ed acquisire - se protratto oltre le ore 23.00 nel perimetro e dopo le ore 24,00 al di fuori dello stesso - autorizzazione acustica ai sensi dell'art. 127 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità:

- entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, se situato nel Perimetro;
- entro 270 giorni se situato entro le mura;
- entro 12 mesi se fuori dalle mura.

2. le deroghe vigenti decadono dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero alla data di scadenza che sia stata espressamente indicata nell'atto di autorizzazione, qualora la stessa sia successiva al termine di cui sopra.

3. I pubblici esercizi situati nel "perimetro" che abbiano adottato un orario di chiusura compreso tra le ore 0,30 e le ore 1,00, decadono dall'orario decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro tale data dovranno comunicare il nuovo orario prescelto o presentare istanza di deroga con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 12 **Tavolo di Monitoraggio**

1. E' istituito un tavolo di monitoraggio la cui composizione è, in linea di massima, la seguente :

Assessore al Commercio	Presidente
Un rappresentante dell'Ass.to alle Politiche Giovanili	Componente
Un rappresentante del mondo giovanile/Universitario	Componente
Un rappresentante delle Circoscrizioni	Componente
Due rappresentanti delle Associazioni di categoria	Componenti
Un rappresentante dei Comitati dei residenti	Componente
Un rappresentante della Polizia Municipale	Componente
Un rappresentante del Servizio Commercio	Componente
Un rappresentante del Servizio Ambiente	Componente
Due Consiglieri Comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza)	

2. I componenti sono nominati dal Sindaco su indicazioni delle sopra descritte strutture e/o associazioni.

3. E' convocato dall'Assessore almeno ogni tre mesi.

4. Le funzioni del "tavolo" sono:

- tenere monitorata l'applicazione del regolamento e delle sue eventuali criticità;
- tenere i contatti, allo scopo di cui sopra, anche con le forze dell'ordine, autorità sanitarie, Hera;
- esprimere pareri, qualora richiesti, in ordine a questioni attinenti il regolamento;

- presentare eventuali osservazioni e correttivi alle norme regolamentari, all'Amministrazione.

Art. 13

Rivalutazione e revisione del Regolamento

1. L'Amministrazione, fatta salva la propria autonoma potestà di revisione in qualsiasi momento, si impegna a valutare le osservazioni e gli eventuali correttivi proposti dal Tavolo di Monitoraggio e ad apportare le conseguenti modifiche al presente Regolamento.

Art. 14

Permanenza "tavolo di monitoraggio"

L'attività del tavolo di monitoraggio dopo il 31.12.2011 diviene permanente.

All.2



Comune di Ferrara

www.comune.fe.it

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Publici esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Ufficio Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Via Boccaleone, 19 - 44121 Ferrara

tel. 0532 419921 - 419924 - 419941 - FAX 0532/761331

PEC: commercio@cert.comune.fe.it

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

1) Cos'è

Attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

2) Tipologia di attività:

a) Indirizzata ad un pubblico indiscriminato;

b) Collegata ad altra attività prevalente:

- sala da ballo, impianto sportivo, ecc.
- area di servizio autostradali, stazioni, ecc.
- impianti stradali distribuzioni carburanti dotati di dispositivo post-pay,
- alberghi ed altre strutture ricettive,
- mense aziendali, ecc.,
- agriturismo,
- domicilio del consumatore.

c) Temporanea attività di somministrazione alimenti e bevande:

In occasione di eventi, per il periodo degli stessi e comunque per non più di 30 gg. consecutivi;

d) Somministrazione in circoli: è riservata ai soli soci.**3) Requisiti morali e professionali per esercitare l'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande**

Allegato requisiti soggettivi per pubblici esercizi

Allegato requisiti soggettivi per circoli

Allegato requisiti soggettivi per attività temporanea

4) Cosa fare

Per iniziare l'attività occorre inoltrare apposita S.C.I.A. (Segnalazioni certificate inizio attività) mediante l'utilizzo della piattaforma digitale People - SUAP on line (Per dettagli vai alla pagina [Sportello Unico Attività Produttive](#))

5) Modulistica

Sono escluse dalla piattaforma digitale People - SUAP on line le S.C.I.A. relative alla somministrazione presso i circoli privati mentre quelle temporanee possono essere presentate anche al Servizio Commercio - Ufficio Pubblici Esercizi, con l'utilizzo della modulistica sotto riportata:

S.C.I.A. per apertura nuovo circolo

Comunicazione variazione presidente

S.C.I.A. temporanea di Somministrazione Alimenti e Bevande Attenzione Nuova Modulistica concernente raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi di cui alla Circolare Prot. n. 3794 del 12/03/2014 ed aggiornata con quanto previsto nell'ordinanza del Sindaco P.G. n. 37579 del 16/04/2015 riguardante la "lotta integrata alla zanzara tigre"(Per dettagli vai alla pagina [Lotta Integrata alla Zanzara Tigre](#))

6) ORARI delle attività di somministrazione alimenti e bevande

Con provv.to del Consiglio Comunale del 12/07/2010 n. 54259/2010 e s.m.i. (vai alla pagina **Statuto e Regolamenti - Attività Economiche**) è stata approvata la Disciplina comunale dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande: procedimenti, piccoli trattenimenti, orari, in base alla quale i pubblici esercizi situati nel territorio comunale sono tenuti ad assicurare le limitazioni orarie di seguito riportate:

Prospetto orari chiusura

Per ottenere l'autorizzazione alla deroga delle suddette limitazioni, è necessario presentare al Servizio Commercio - Ufficio Pubblici Esercizi apposita domanda, in bollo, utilizzando la seguente modulistica:

Domanda anticipazione protrazione orario

Normativa di riferimento:

- DPR 235/2001;

- L.R. n.14/2003;

- D.Lgs. 26.03.2010 n. 59;

- T.U.L.P.S.
- Regolamento sulla Disciplina comunale dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande: procedimenti, piccoli trattenimenti, orari vai alla pagina **Statuto e Regolamenti - Attività Economiche**

Ultima modifica: 22-05-2015

REDAZIONE: Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico
EMAIL: commercio@comune.fe.it

COMUNE DI FERRARA

Piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111
Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389

URP

Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@comune.fe.it
PEC - Posta Elettronica Certificata
comune.ferrara@cert.comune.fe.it